



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 15 novembre 2013 n. 221

OGGETTO: VIII edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Subacquea OrtonAmare 2013. Concessione patrocinio e compartecipazione economica all'evento. Integrazione delibera n.189 del 20.9.2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **15** del mese di **novembre** alle ore **13,50** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig. Consuelo MANGIFESTA
3. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria delibera n.189 del 20.9.2013 con la quale veniva concesso il patrocinio dell'Ente dell'Associazione Ortona Sub per la realizzazione dell'VIII Edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Subacquea OrtonAmare 2013 che si terrà nel periodo dal 21 novembre 2013 al 1 dicembre 2013 all'interno del Palazzo Farnese;

RILEVATO che l'evento, oltre che per i suoi contenuti culturali, merita ogni attenzione da parte di questa Amministrazione, perché allo stesso parteciperanno delegazioni straniere con sicuro positivo ritorno per l'immagine della Città;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194;

VISTO il programma della manifestazione che prevede, tra l'altro, la proiezione di documentari di pregevole contenuto scientifico che daranno notevole risalto alla stessa;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare ulteriori provvedimenti prevedendo, quale compartecipazione all'evento, oltre alla concessione dell'uso gratuito della struttura, la somma di €.700,00 che verrà erogata secondo le norme contenute nel vigente regolamento comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative ed alle attività culturali;

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) Ad integrazione della propria delibera n.189 del 20.9.2013, partecipare economicamente alla manifestazione di cui in narrativa oltre che con la concessione a titolo gratuito dell'utilizzo del Teatro Comunale F.P. Tosti nelle giornate dal 21 novembre al 1 dicembre 2013, in deroga a quanto previsto al punto 3 delibera G.C. n.140 del 9.7.2013 "Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2013", anche mediante la concessione di un contributo di €.700,00, che si provvede a prenotare sul capitolo 7630 del bilancio 2013, che verrà erogato a cura del Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero a rendicontazione e con le modalità di cui al vigente regolamento comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative ed alle attività culturali;
- 2) ferme restando tutte le ulteriori spese a carico dell'organizzatore dell'evento e quant'altro già stabilito nella propria delibera n. 189 del 20.9.2013.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 21 novembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 21 novembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**